

Le nuove disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori



di Luigi SAGLIOCCO Isp. P.M. di Legnago (VR)



Il primo trattato globale sulla salute pubblica, la Framework Convention on Tobacco Control, è stato firmato all'unanimità dai 192 membri dell'**Organizzazione mondiale della Sanità** il 21/05/2003 a Ginevra. L'accordo prevede l'attuazione di una strategia internazionale per ridurre il fumo, per questo i Paesi aderenti dovranno imporre misure restrittive sulla pubblicità e la promozione del tabacco, predisporre una nuova etichettatura, controllare la qualità dell'aria negli spazi chiusi e rafforzare la legislazione in materia di contrabbando. Lo scopo è ridurre drasticamente il livello di tumori provocati dal fumo. Secondo ricerche della Organizzazione mondiale della Sanità la percentuale dei giovani fumatori è in aumento in tutti i paesi della Unione Europea.

I divieti di fumo in Europa -



L'Irlanda è stato il primo paese ad aver bandito le sigarette dai locali pubblici con l'iniziativa "Smoke-free areas" è entrata in vigore il 29 marzo 2004 portando il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, pub e ristoranti. Non sono previste, per ora, aree separate per fumatori, dotate di adeguati impianti di ventilazione.




Il Belgio lo scorso anno ha bandito il fumo in tutti i locali pubblici che devono essere dotati di sistemi di aspirazione e ventilazione. Il fumo è consentito se la superficie del ristorante è uguale o inferiore a 50 mq. e nei pub e ristoranti con aree separate (massimo metà superficie) dotati di impianti di areazione.



Italia terzo paese europeo in cui non si fuma più nei luoghi pubblici.

La campagna anti-fumo intrapresa in Italia dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia si inserisce in un clima generale di inasprimento dei divieti in Europa.



In Francia niente sigarette in ufficio, nelle scuole, nei musei, in teatri e cinema, negli ospedali e sui mezzi pubblici. Da dicembre di quest'anno sono stati eliminati gli scompartimenti fumatori dai treni ad alta velocità.



In Germania vige l'obbligo di non fumare nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei musei, in teatri e cinema, nelle strutture sanitarie e sui trasporti urbani ed extraurbani. I divieti in bar e ristoranti dipendono dalla volontà del gestore.



In Inghilterra il Governo britannico ha prospettato il divieto delle sigarette in tutti i luoghi pubblici del Regno. Il fumo sarà messo fuorilegge in tutti i ristoranti e nei pub dove si serve da mangiare.



In Norvegia il fumo è vietato nei luoghi pubblici a partire da gennaio 2004. Il divieto è applicato anche a ristoranti e bar per tutelare camerieri e clienti. Sin dal 1988 era vietato fumare nei luoghi pubblici, sul posto di lavoro e sui mezzi di trasporto pubblici. Secondo il governo norvegese, la protezione del personale e dei clienti è il motivo principale per cui il divieto è stato emanato.

Le regole sul divieto. La più intransigente d'Europa, recentemente il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento delle disposizioni volte a tutelare la salute dei non fumatori.

Dal 10 gennaio 2005 è entrato in vigore l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al fine di tutelare la salute dei non fumatori, dispone che è **vietato fumare** in tutti i locali chiusi, ad eccezione di:

- ❶ quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- ❷ quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Per "locale aperto al pubblico" si deve intendere come qualsiasi locale in cui chiunque, seppur in possesso di una specifica qualità e con determinate regole, può accedere.

Si intendono per utenti anche i **lavoratori dipendenti** che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito di un locale chiuso, anche se questo non è accessibile al pubblico.

Legge 11 novembre 1975, n. 584. "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico". La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica.

Consapevole dei danni che alla salute può arrecare il fumo c.d. passivo, il legislatore ha posto un **generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:**

LOCALI E MEZZI PUBBLICI - divieto totale di fumo

prescrizioni già esistenti

Aule delle scuole di ogni ordine e grado comprese le Università – ospedali ed altre strutture sanitarie – uffici della Pubblica Amministrazione e degli Enti territoriali – Uffici postali – Uffici delle Società erogatrici di servizi pubblici – Banche – autoveicoli di proprietà dello Stato – Enti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone – taxi – metropolitane – treni – sale di attesa di aeroporti – stazioni ferroviarie – autofilotranviarie e portuali marittime – locali chiusi adibiti a pubblica riunione – cinema e teatro – sale chiuse da ballo – biblioteche – musei – pinacoteche e gallerie d'arte.

E' evidente un ampliamento del regime rispetto al passato che invece prevedeva espressamente i locali nei quali era vietato fumare. Con la nuova normativa il divieto è generalizzato e sono previsti come residuali i luoghi ove è possibile fumare.

LOCALI PRIVATI - divieto parziale (aree riservate) di fumo

nuove prescrizioni

E' vietato fumare in tutti i locali pubblici e privati dove entrano pubblico o utenti.

Fanno eccezione, oltre agli spazi all'aria aperta, la propria abitazione e i luoghi con impianti di riciclo d'aria.

Esempio: Bar – ristoranti – circoli privati – tutti i locali d'intrattenimento come le discoteche, e quelli ad esse assimilati – palestre - le sale corse – le sale video games – le sale Bingo – i cinema multisala – teatri – studi professionali (avvocato, commercialista, architetto) – parrucchieri ed estetisti – assicurazioni – banche – agenzie immobiliari – imprese industriali e artigianali – supermercati – centri commerciali salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.

Ovunque dovrà essere esposto in bella evidenza il cartello con la classica barra rossa e il nome della persona incaricata di vigilare sul rispetto della legge.



Il Ministero della Salute ha attivato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 un **numero verde** dove chiedere a medici e operatori informazioni sul modo corretto di applicare e interpretare la legge.

Locali riservati ai fumatori

Fermo restando che in forza del generalizzato divieto di fumo, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo, ma una facoltà riservata ai titolari dei pubblici esercizi e ai datori di lavoro, qualora si ritenesse opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, questi dovranno essere adeguati ai requisiti tecnici dettati dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003. Per la verifica dei requisiti tecnici è necessario essere in possesso di particolari qualifiche tecniche.

Nel caso di dubbi in merito si dispone che gli accertatori inviino segnalazione alla ASL richiedendo specifico accertamento.

REQUISITI DEI LOCALI RISERVATI AI FUMATORI

1. I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali ed essere separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare; pertanto, dovranno essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati, dotati di porta a chiusura automatica, forniti di adeguata segnaletica e non devono rappresentare un passaggio obbligato per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, che consenta un'immissione minima di aria pari a 30 litri al secondo per ogni persona, tenendo conto di un indice di affollamento pari a 0,7 persone/mq.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori deve essere espulsa all'esterno tramite gli impianti previsti dalle vigenti norme in tema di emissioni in atmosfera esterna.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione e il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative in tema di sicurezza e risparmio energetico. I soggetti abilitati dovranno rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole d'arte e i certificati di installazione, di verifica e di manutenzione degli impianti stessi, che dovranno essere conservati a disposizione delle autorità competenti.
7. Nei locali in cui è proibito fumare, dovranno essere esposti i cartelli con la scritta VIETATO FUMARE, integrata dalle indicazioni delle prescrizioni di legge, dalle sanzioni per i contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al succitato cartello, da situare nei luoghi di accesso e comunque in evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta VIETATO FUMARE.
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli luminosi con la scritta AREA PER FUMATORI, integrati con altri cartelli recanti la dizione VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE, che si accendono automaticamente in caso di mancato o insufficiente funzionamento degli impianti di ventilazione, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
10. Il gestore del locale ove abbiano installato l'impianto di riciclo aria, sono tenuti ad assicurarne il regolare funzionamento.

I Cartelli



I conduttori dei locali sono tenuti ad esporre il cartello riportante le indicazioni sul divieto di fumare. Sul cartello va riportata, ove non vi provveda direttamente il titolare, la indicazione del nominativo del o dei soggetti che hanno la delega ad attuare la vigilanza.

Pertanto l'atto di delega deve essere formalizzato per iscritto, esplicitamente accettato dal delegato e conservato in azienda. Da rilevare che il mancato esercizio del controllo da parte del delegato comporta la sanzione in capo allo stesso e non al titolare.

CARTELLI NEI LOCALI OVE VIGE IL DIVIETO (allegato 1 al DPCM 23/12/2003).

I cartelli con la dicitura **“VIETATO FUMARE”** devono essere collocati in posizione visibile e devono avere le seguenti informazioni:

- Il divieto e la norma applicabile
- la sanzione per i contravventori
- i soggetti preposti alla vigilanza del rispetto del divieto

Nelle strutture con più locali, oltre a posizionare il suddetto cartello da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili anche in aggiunta cartelli supplementari con la sola scritta **“VIETATO FUMARE”** (allegato 1 al DPCM 23/12/2003).



CARTELLI NEI LOCALI RISERVATI AI FUMATORI (allegato 1 al DPCM 23/12/2003).



I cartelli devono avere l'indicazione luminosa contenente la dicitura **“AREA PER FUMATORI”**.

I suddetti cartelli sono integrati da altri cartelli luminosi che dovranno accendersi automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione.

La dicitura di questi ultimi cartelli dovrà essere:

**“VIETATO FUMARE
PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE”**.



Obblighi dei soggetti incaricati al controllo

Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica (concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali. Nei locali privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975 (es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si identificano nei conduttori dei locali individuati nella lettera b) dell'art. 1 della legge citata.

I soggetti incaricati al controllo del rispetto del divieto di fumo e alla eventuale rilevazione di sanzioni sono da differenziare in più categorie.

① Soggetti nei locali della pubblica amministrazione e sui mezzi di trasporto pubblico

I Dirigenti preposti devono aver individuato con atto formale i soggetti cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto.

I Dirigenti sono tenuti, a:

- *curare* l'affissione dei cartelli e dell'apposita segnaletica di divieto, così come previsto dall'art. 51, comma 2, della Legge n. 3/2003;
- *vigilare* sul rispetto del divieto di fumare, tenendo anche in considerazione eventuali segnalazioni da parte di utenti;
- *redigere* un verbale di riferimento che l'organo accertatore potrà utilizzare come atto per la consequenziale redazione della contestazione dell'illecito amministrativo, ai sensi art. 13 della legge 689/81.

② Soggetti nei locali privati aperti al pubblico ed agli utenti

Nei locali condotti da privati il titolare, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui incaricato, sono tenuti a:

- *curare* l'affissione dei cartelli e dell'apposita segnaletica di divieto di fumo di cui al comma 1 dell'articolo 51 della Legge 3/2003;
- *vigilare* sul rispetto del divieto di fumare, tenendo anche in considerazione eventuali segnalazioni da parte di lavoratori o utenti;
- *richiamare* i trasgressori all'osservanza del divieto;
- *segnalare* le infrazioni agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (Forze di Polizia dello Stato o Polizie Locali, Vigili sanitari, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio) ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Il potere di accertamento spetta in ogni caso :

SU RICHIESTA dei responsabili o di chiunque altro:

- ai soggetti incaricati della vigilanza e contestazione
- al personale dei Corpi di Polizia amministrativa locale
- alle guardie giurate espressamente adibite a tale servizio

D'INIZIATIVA (art.13, 4 c. L. 24.11.1981, n.689):

- agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a competenza generale.

Le sanzioni

Originaria-La sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n.584/1975 per il trasgressore è quella del pagamento di una somma di danaro **da L. 1.000 a L. 10.000**.

Per effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni amministrative non possono essere inferiori **quanto al minimo a L. 4.000, e quanto al massimo a L. 10.000**.

Per effetto dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n.205", l'art. 10 della legge n. 689/1981 è così modificato: "La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una **somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire ventimilioni**. ... Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo."

L'art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può **pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole**. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, per quanto detto sopra, è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L. 24.000.

Va precisato in proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, per incompatibilità, **resta abrogato l'art. 8 della legge n. 584/1975** in quanto disciplina una materia successivamente modificata da apposita legge, appunto la legge n. 689/1981 e che altre norme dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal trasgressore).

Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per questi va **da L. 20.000 a L. 100.000**.

Attuale- Sono state riconfermate le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), inasprite dalla Legge finanziaria dello scorso anno, all'art.51 **Legge 16.1.2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"**. che vanno da **25 a 250 euro**, con possibilità di raddoppio qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Per i gestori dei locali le sanzioni vanno da **200 a 2.000 euro**, con possibilità di aumento della metà nel caso i cui gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Anche la finanziaria 2005 è intervenuta sul divieto di fumo prevedendo nei commi 189-190-191 **l'aumento del 10%** delle sanzioni previste dall'art. 51 comma 5, della legge n.3/2003.

Il Prontuario

NORMA E TIPO DI VIOLAZIONE	Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)	Sanzione edittole Destituzione dei proventi Autorità competente	Note:
			Organi dello Stato Proventi: - mod. F23 cod. trib. "697T + cod. Ufficio Ricorso: - Prefetto
- Fumava in un locale chiuso soggetto al divieto di fumare. Art. 51, commi 1 e 5, legge. 3/03 sanzionato dall'art. 7, c. 1, legge 584/75. <i>(specificare il luogo)</i>	€55,00	da €27,50 ad €275,00 Regione o Autorità delegata	
- Fumava in un locale chiuso "riservato ai fumatori" predisposto in modo non conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 23/12/03. Art. 51, commi 1 e 5, legge. 3/03 sanzionato dall'art. 7, c. 1, legge 584/75. <i>(specificare il luogo e descrivere la non conformità)</i>	€55,00	da €27,50 ad €275,00 Regione o Autorità delegata	
- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza; di un lattante o di un bambino fino a 12 anni. Art. 51, commi 1 e 5, legge. 3/03 sanzionato dall'art. 7, c. 1, legge 584/75. <i>(specificare il luogo e descrivere la violazione accertata rilevando le condizioni per cui doveva desumersi lo stato di gravidanza o il minore di 12 anni)</i>	€110,00	da €55,00 ad €550,00 Regione o Autorità delegata	
- Quale titolare o responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore incaricato ad assicurare nel locale il rispetto del divieto di fumare: a) consentiva che si fumasse nonostante il divieto; b) non provvedeva ad affiggere i relativi cartelli di cui al D.P.C.M. 23/12/03 nei locali in modo ben visibile ovvero per aver posizionato i relativi cartelli privi dell'indicazioni previste. c) ometteva di adeguare il locale "riservato a fumatori" nel rispetto delle caratteristiche stabilite dal D.P.C.M. 23/12/03. Art. 51, comma 2, legge. 3/03 Art.2, c.3 e sanzionato dall'art. 7, c. 2, legge 584/75 <i>(specificare la caratteristiche mancante del D.P.C.M. 23/12/03).</i>	*€440,00	da €220,00 ad €2.200,00 Regione o Autorità delegata	Trasmettere copia del S.P.V. al Questore e all'Autorità locale di P.S. a) Il Questore può ai sensi dell'art. 140 regolamento exec. del TULPS sospendere la licenza di pubblico spettacolo art. 68 Tulps posseduta da 3 gg a 3 mesi. b) al Sindaco compete la sospensione fino alla revoca in caso di recidiva dell'autorizzazione alla esenzione osservanza del divieto di fumare.
- Quale titolare o responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore incaricato ad assicurare nel locale il rispetto del divieto di fumare non provvedeva nel locale "riservato a fumatori": a)-mantenere gli impianti di condizionamento funzionanti; b) - condurre in maniera idonea e mantenere in efficienza gli impianti di condizionamento. Art. 51, comma 2, legge. 3/03 Art.5, c.1 e sanzionato dall'art. 7, c. 2, legge 584/75 <i>(Verificare il rapporto area riservata ai fumatori/non fumatori, il posizionamento della sala fumatori non può essere posizionate all'ingresso del locale, la presenza nella sala fumatori d'impianti di condizionamento)</i>	€660,00	da €330,00 ad €3.300,00 Regione o Autorità delegata	Come sopra <i>Segnalare AUSL eventuali anomalie delle caratteristiche funzionali degli impianti di condizionamento.</i>

Autorità competente a ricevere proventi e scritti difensivi



Infrazioni rilevate da organi statali i proventi delle sanzioni amministrative relative al divieto di fumo affluiscono al bilancio dello Stato.

L'art. 9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il **rapporto al Prefetto**.

Il verbale di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione; ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue: a) Il pagamento continua ad avvenire tramite modello F23 al Concessionario Riscossione Tributi dell'ente in cui è stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo. Il codice tributo da indicare è "697T" indicando come causale di versamento "**Aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare**". inviare **al Prefetto**. Va però inserito anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice che ogni amministrazione pubblica deve avere e che dovrà essere stampato sul verbale di contestazione.

b) si può **delegare la propria banca** al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo;

c) si può **pagare presso gli uffici postali** con bollettino di conto corrente postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione di _____.

In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto **scritti difensivi e documenti** e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di **ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente**, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.



Un aspetto problematico è correlato alla identificazione della autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni accertate. In quando non sono intervenute per la Regione Veneto specifiche normative.

Dopo la pubblicazione della circolare ministeriale e dell'accordo siglato dalla conferenza Stato-Regioni, la parola passa alle Regioni stesse, che devono dotarsi di strumenti legislativi e di strategie per l'attuazione della legge e per la promozione di campagne di informazione e di promozione.

E' nato a questo scopo un tavolo di coordinamento delle Regioni sul tabagismo, al lavoro a partire dall'inizio del 2005 per confrontare e mettere a punto strategie comuni e modalità di applicazione della legge. Il tavolo avrà anche lo scopo di raccogliere, descrivere e monitorare le iniziative messe a punto in ciascuna regione.

Ai sensi dell'art.1 comma 191, qualora le sanzioni siano accertate da organi di polizia locale – definizione in cui rientra la **Polizia Municipale** – i proventi sono direttamente attribuiti alla **Regione** e, visto il richiamo all'art.17 c.3° della L.689/81 espressamente citato nel comma 191, anche la competenza in merito agli scritti difensivi è attribuita alla **Regione**.

Si ritiene che l'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 27.10.1988, n.1034, quando l'infrazione si riferisce ad attività affidate, a titolo proprio o di delega alle Regioni a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 616/1977, la competenza a ricevere il rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.

In attesa di direttive in applicazione della normativa della materia in oggetto da parte della **Regione Veneto**, si ritiene personalmente come già avvenuto per altre materie che l'Autorità competente a ricevere il ricorso ed ad emettere l'eventuale ordinanza ingiunzione è **il Sindaco** e qualora l'Autorità che ha seguito tutto il "procedimento" i proventi delle sanzioni amministrative comminate dalle Polizie Locali conseguenti a violazione del divieto di fumare sono introitati dalle relative Amministrazioni di appartenenza.

Nota operativa

Nel caso di difficoltà nell'immediatezza, in considerazione che la normativa è appena entrata in vigore, oltre ad effettuare opera di prevenzione, potrebbe essere sufficiente un "Verbale di Ispezione" redatto ai sensi dell'art.13, 4 c. L. 24.11.1981, n. 689, sottoscritto dalle parti intervenute ove si descrive l'accertamento individuando i presenti e rinviando il "Verbale di accertata violazione" alla redazione presso i nostri uffici, da notificarsi meglio a mano onde evitare l'aggravio di spese, o a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, successivamente ai trasgressori.



COMUNE DI _____

Corpo di Polizia _____

Pronto Intervento _____ - Fax _____ - Uffici _____

Prot. N. _____

data _____

OGGETTO: L. 11-11-1975, n.584 e L. 16.012003, n.3

In materia di tutela della salute dei non fumatori.

Rapporto a carico di _____

Al Signor Prefetto di


In data _____ è stata accertata, a carico di _____

nat _____ a _____ il _____

residente in _____ Via _____ n. _____

la violazione alla legge in oggetto, per avere _____

Non avendo avuto luogo il pagamento della somma in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 24-11-1981, n. 689, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 689/1981, si trasmette unitamente alla presente il verbale di accertamento n. _____/____, con la prova dell'_____ eseguita _____ contestazione_____/notificazione_____, quale rapporto per il procedimento di legge.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
